## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 302 pf 14-15 adottato nei confronti del Sig. Stefano BENEDETTI Allenatore di base, avente ad oggetto la seguente condotta:
- Stefano BENEDETTI per aver, in violazione dell'art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (oggi dell'art. 1 bis, comma 1 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva), in relazione all'art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., svolto nella stagione sportiva 2014/2015 l'attività di tecnico per la società A.S.D. BELLINZAGO CALCIO, benché non regolarmente tesserato;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano Benedetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi due di squalifica nei confronti del Sig. Stefano BENEDETTI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio